

Avv. MASSIMO CLEMENTE
Via SALARIA, 292

00199 ROMA

TEL 06-8552939

FAX 06-8555873

Avv. GIUSEPPE PIO TORCICOLLO
Via C. MIRABELLO, 11

00195 ROMA

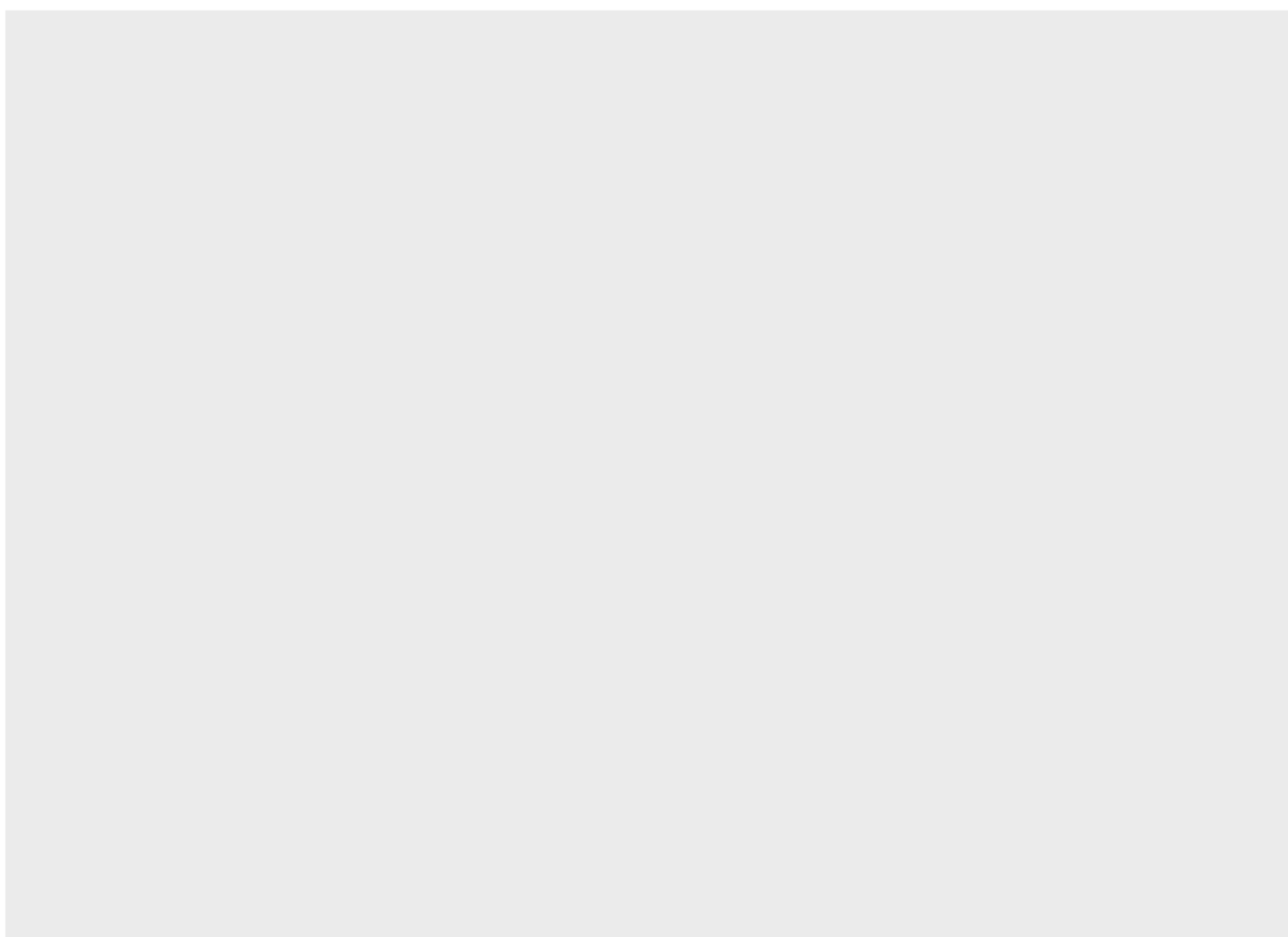
TEL 06-37519932

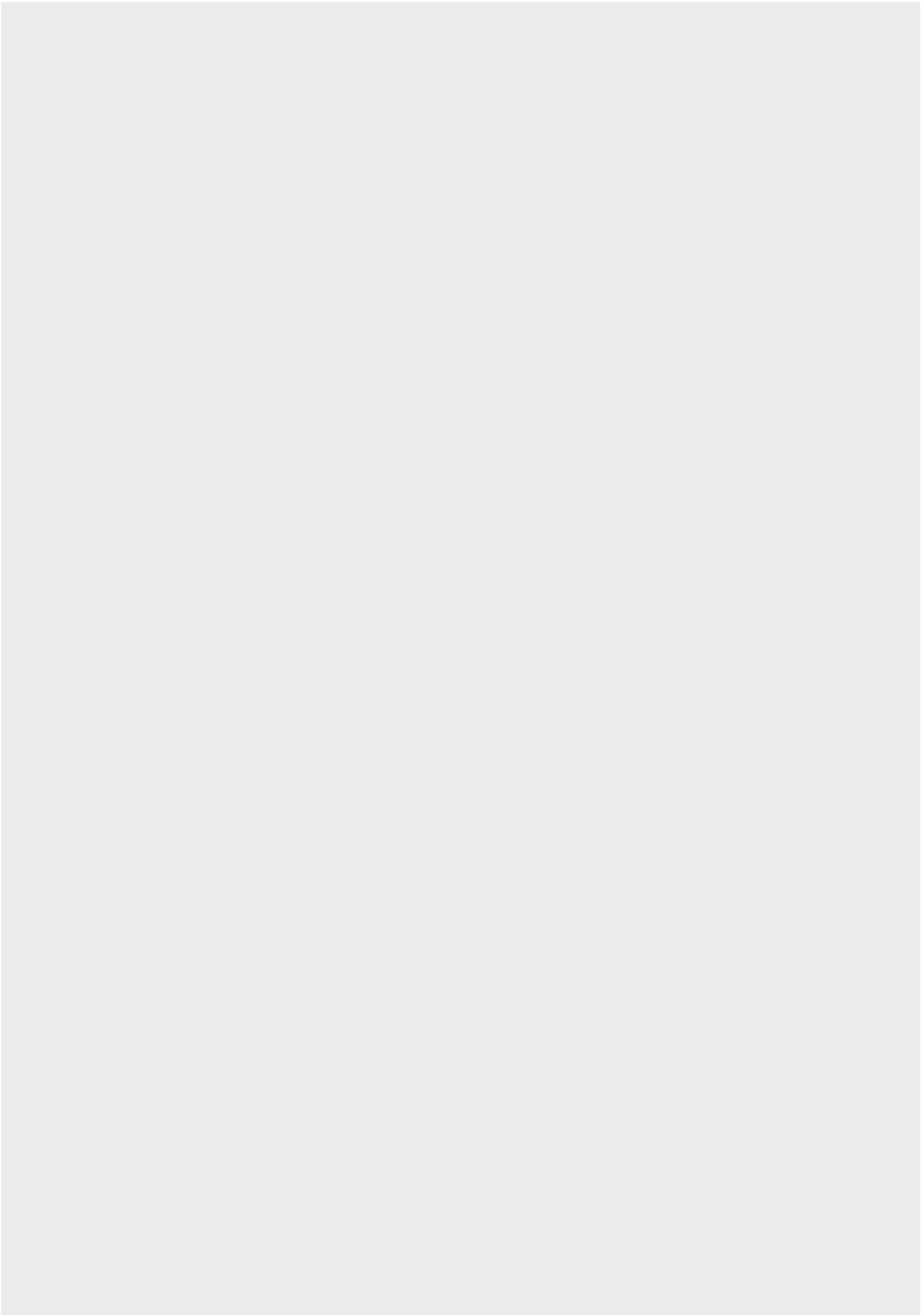
FAX 06-87777777

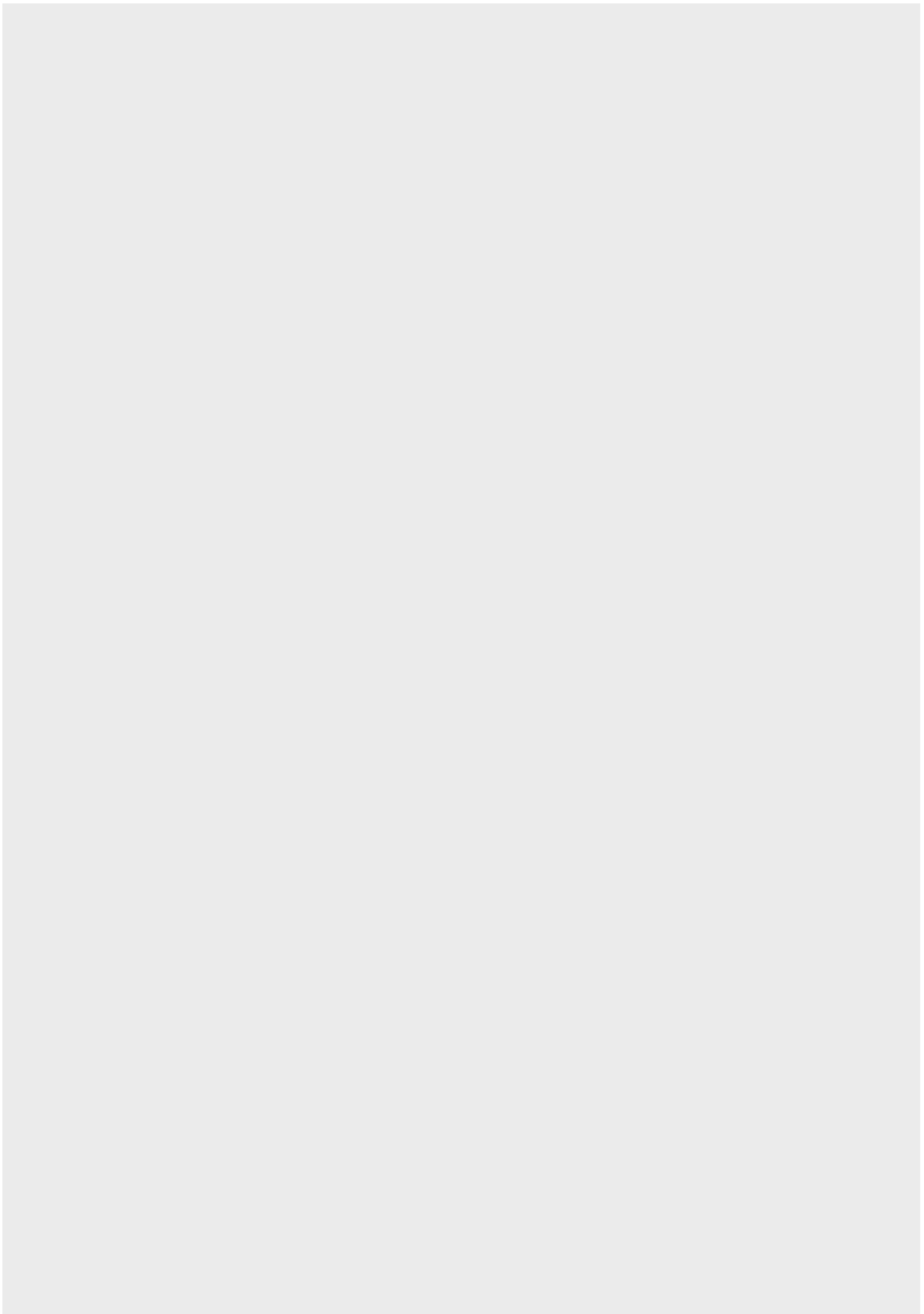
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

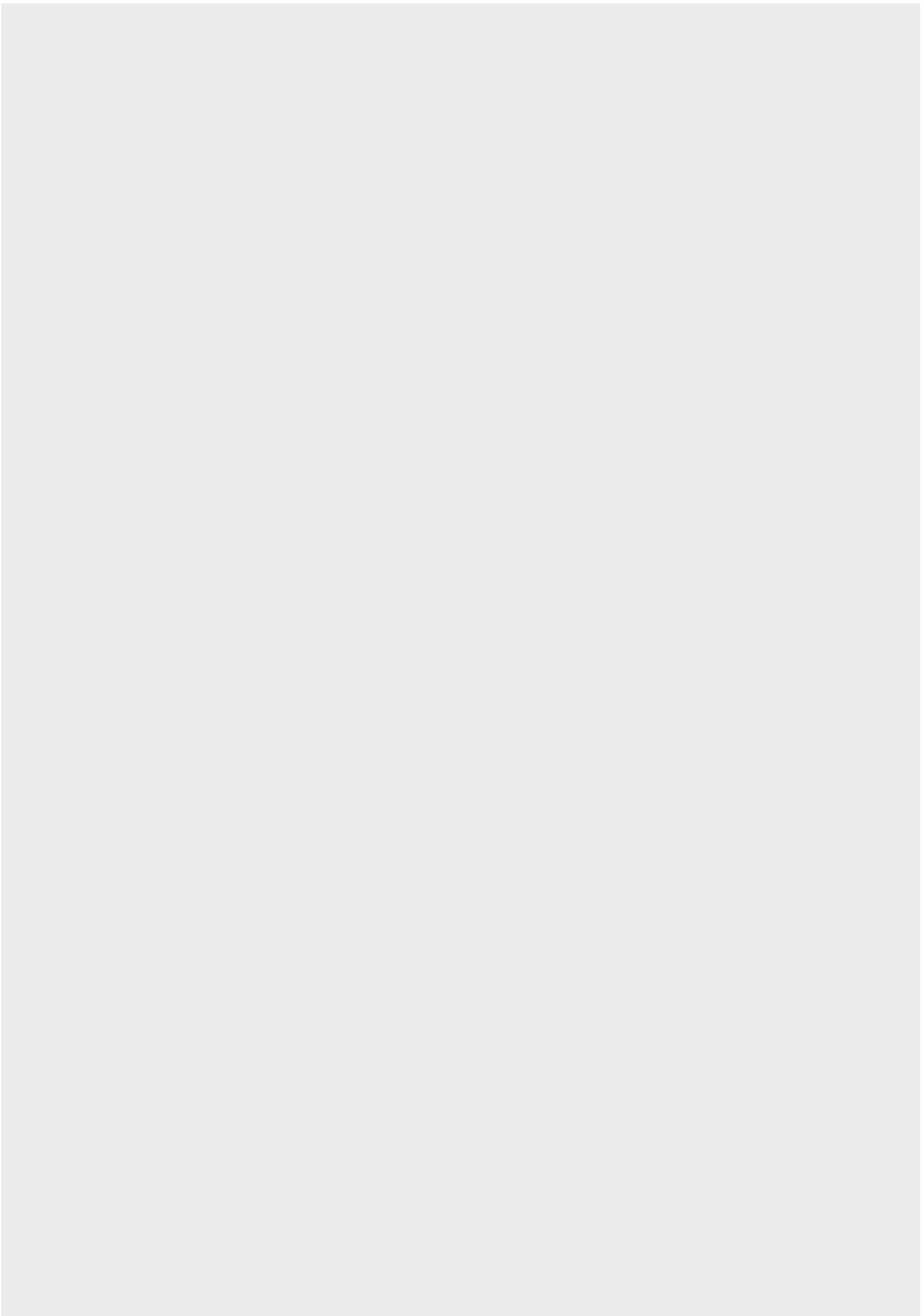
RG n. 13927/2016

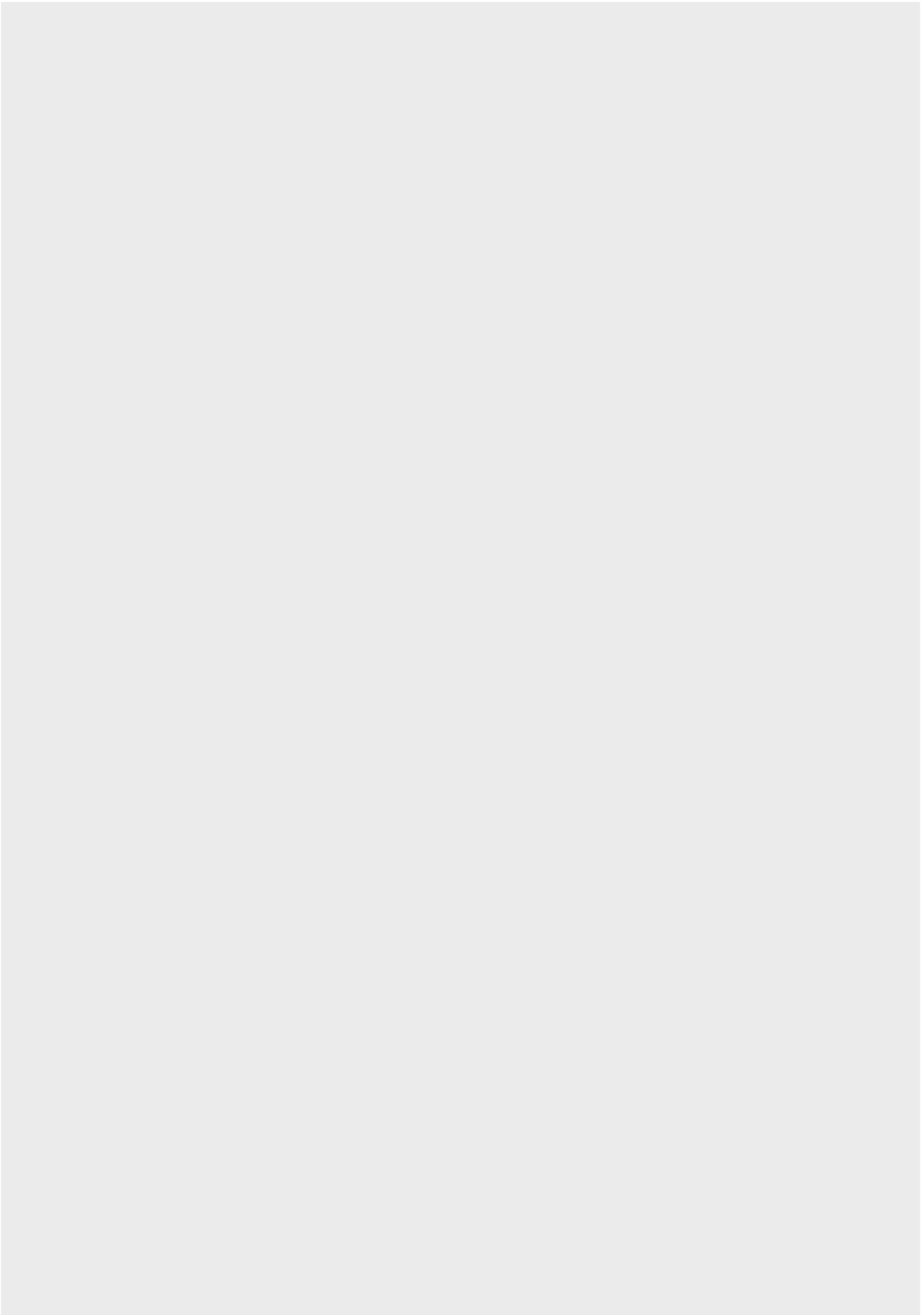
ISTANZA DI PRELIEVO O SOLLECITA FISSAZIONE

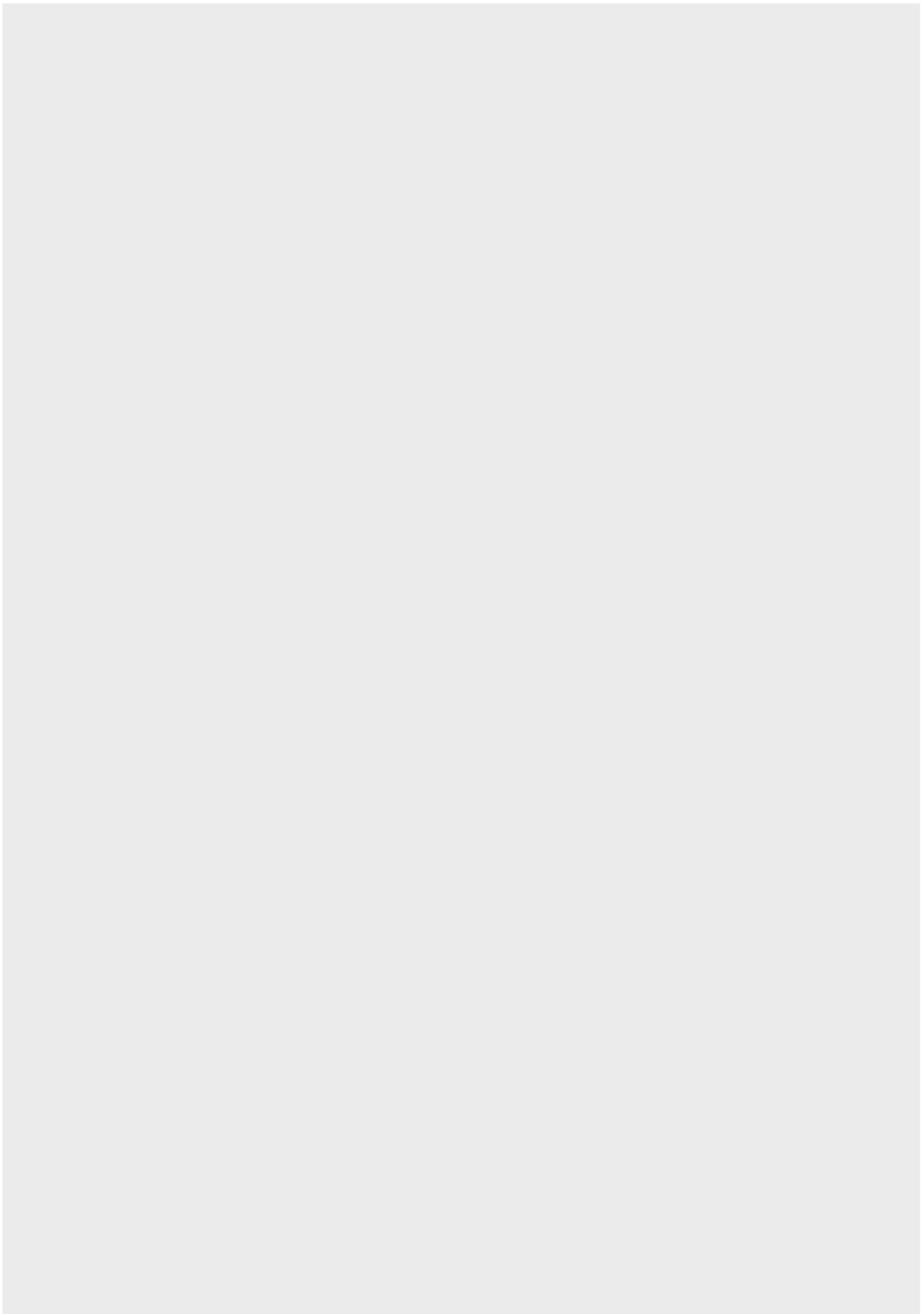


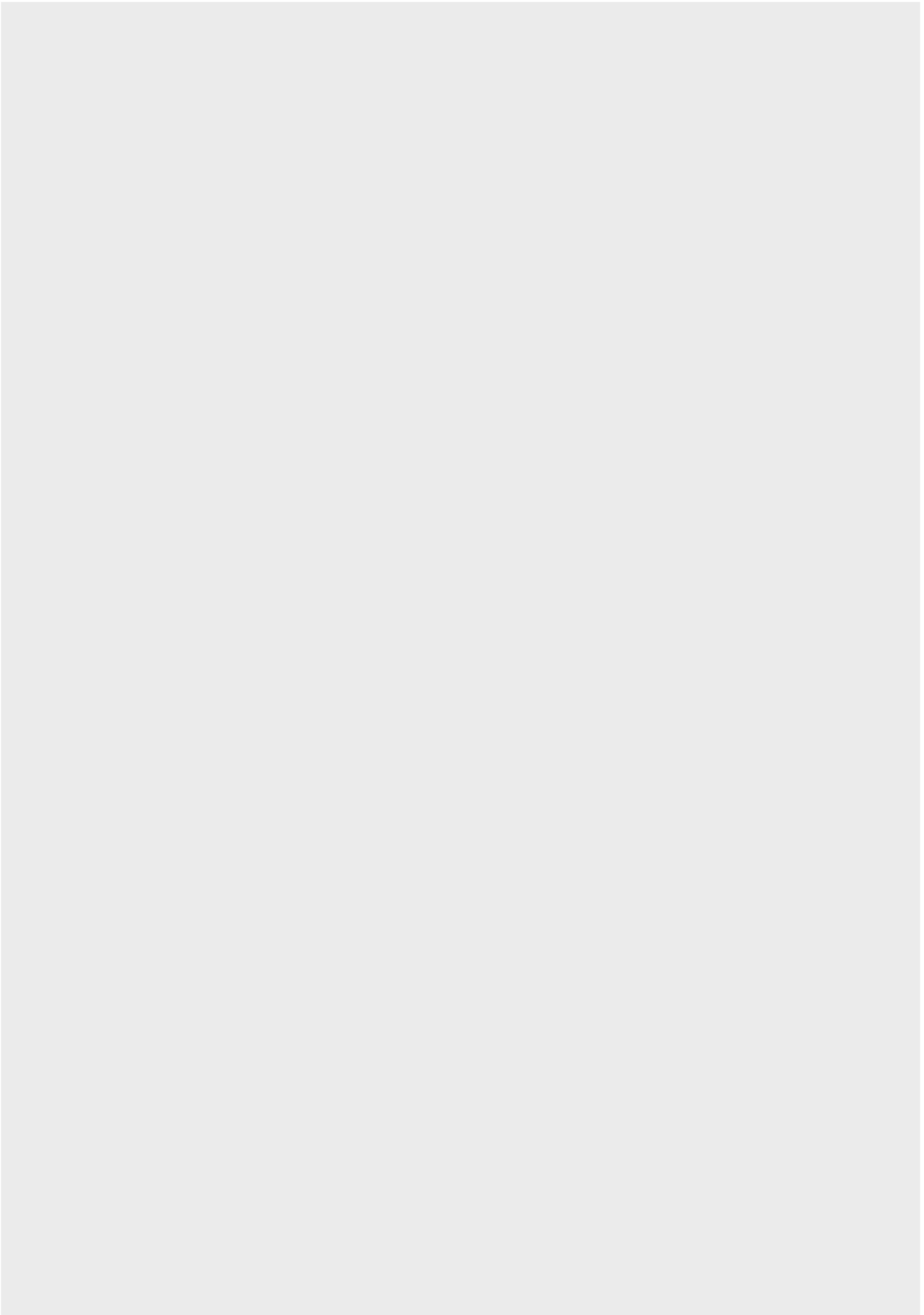


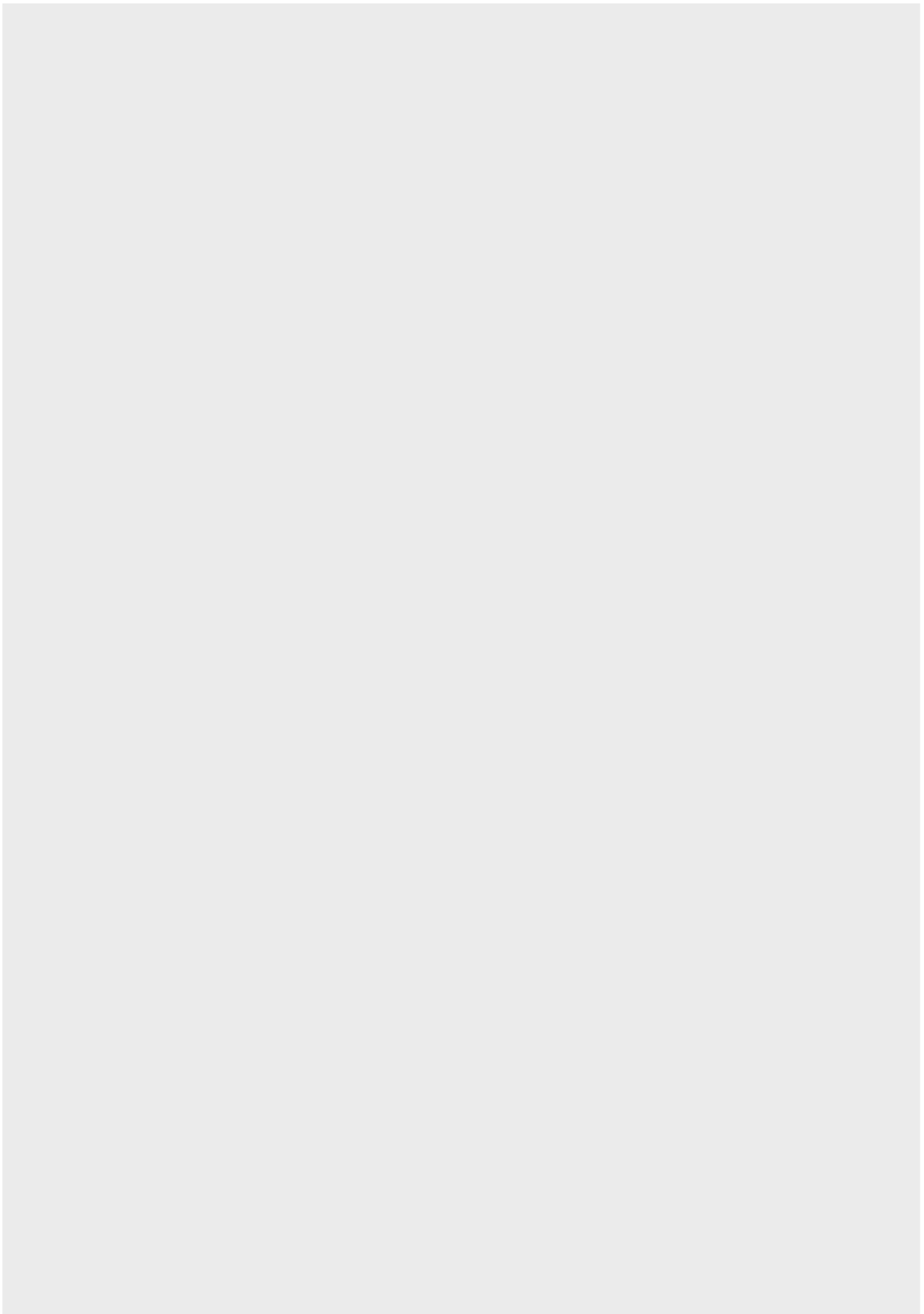


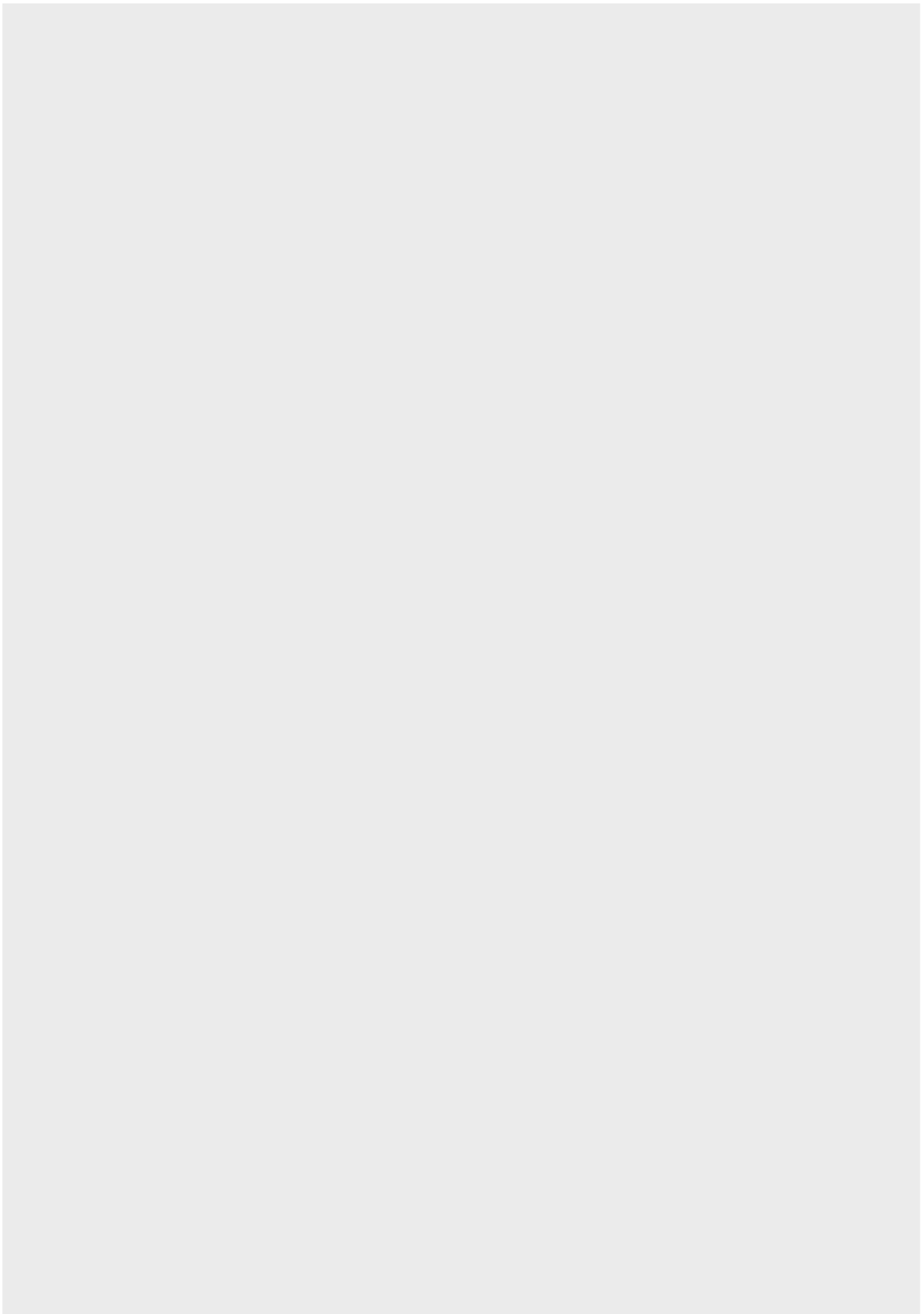


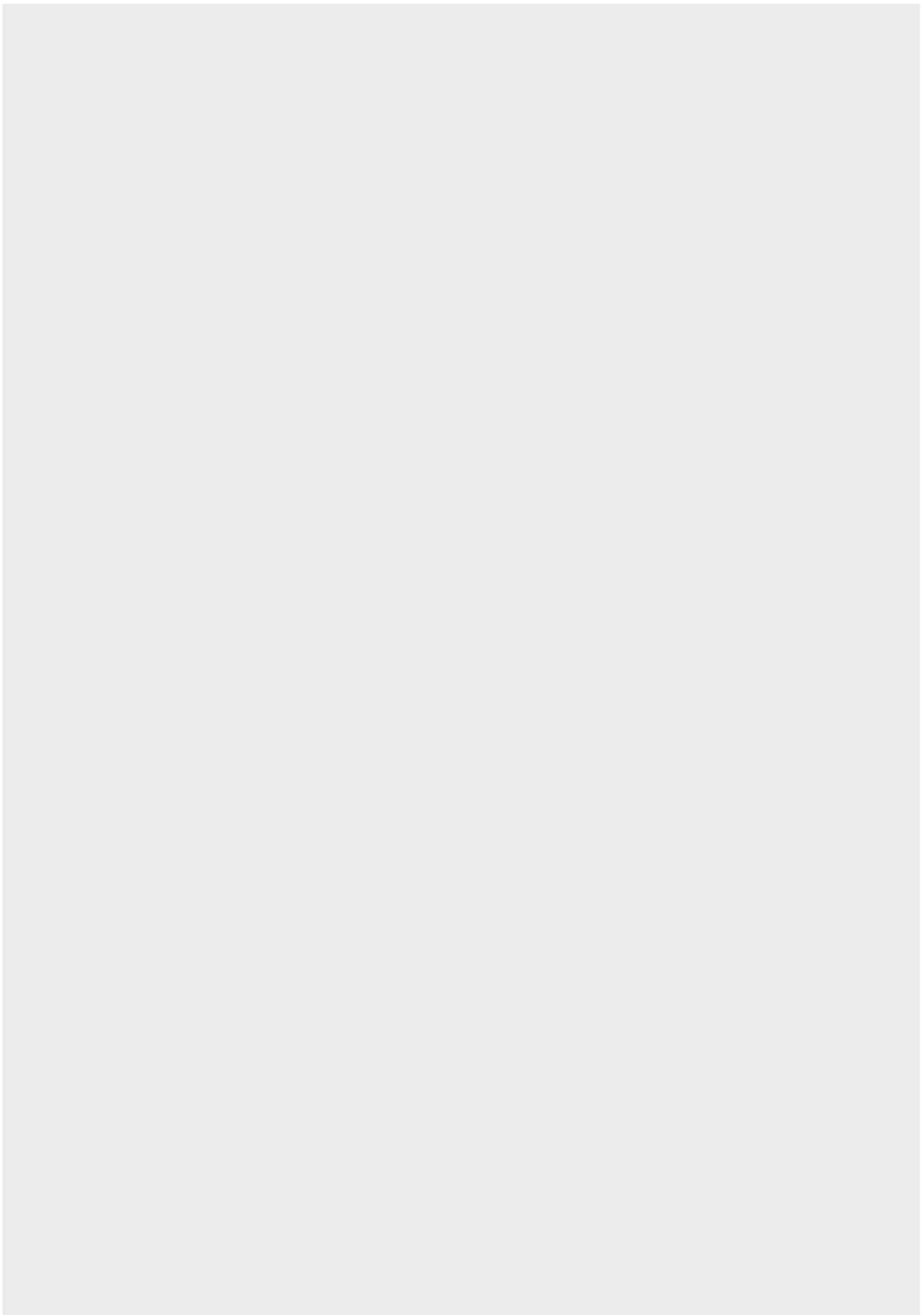


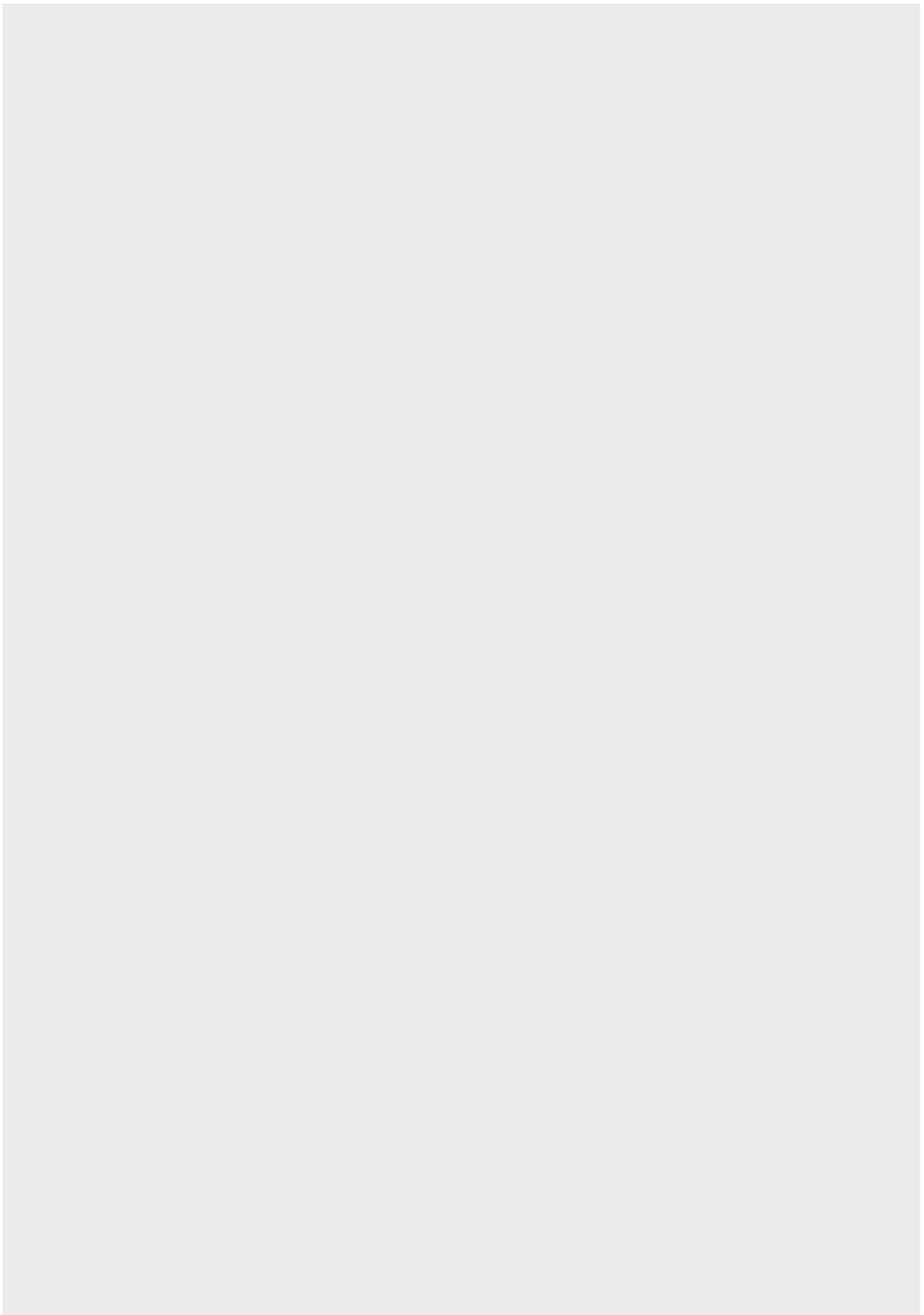


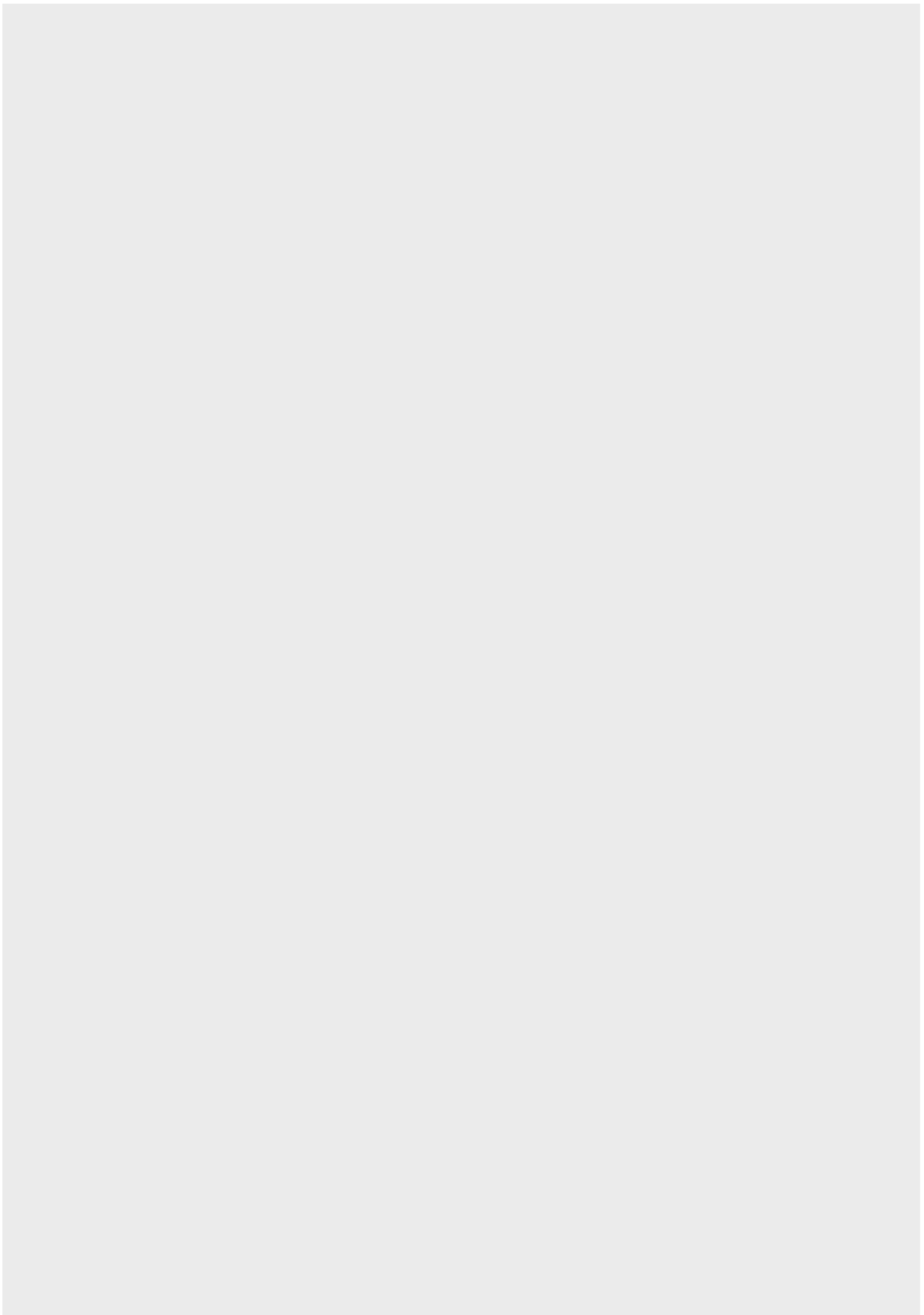


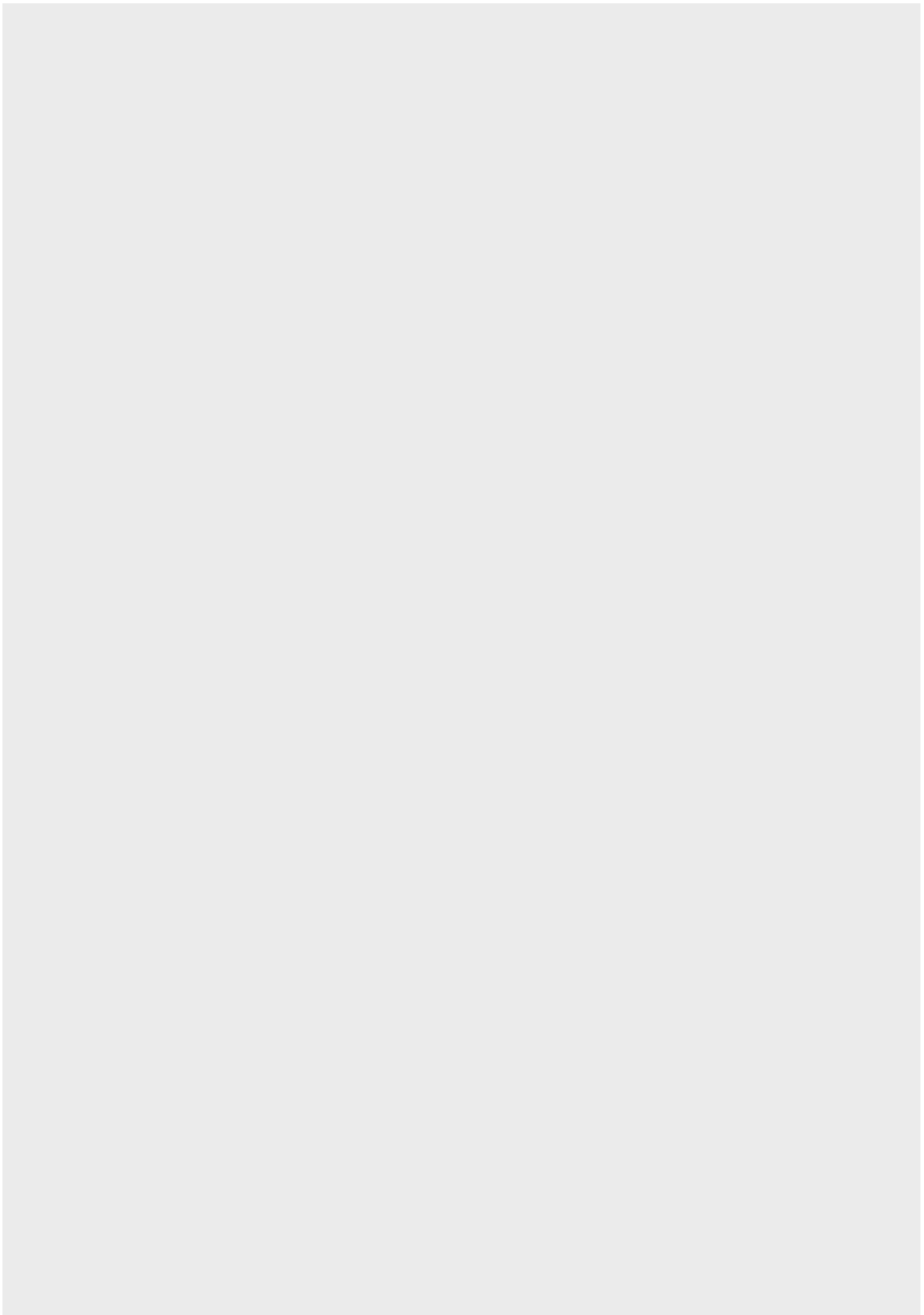


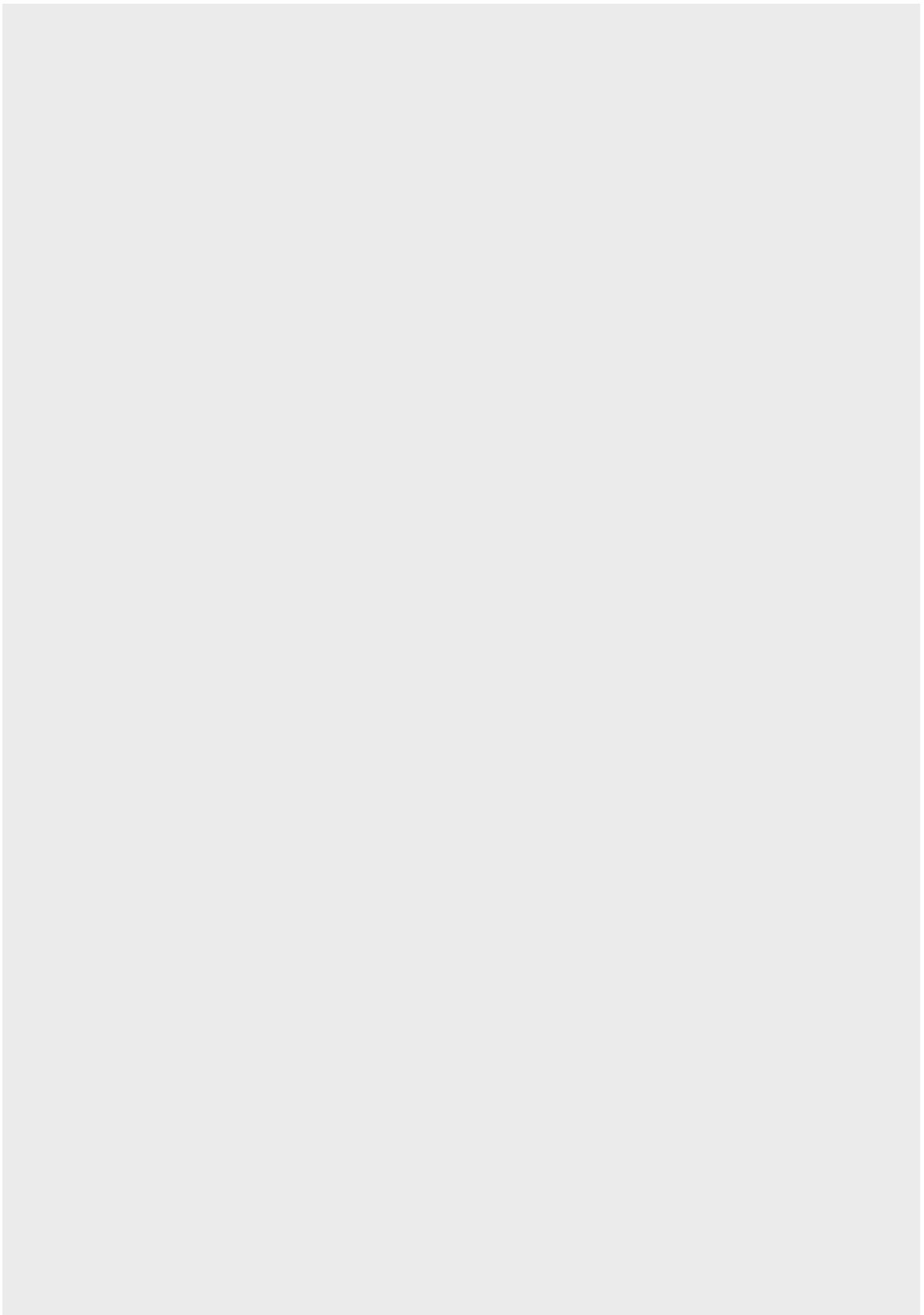


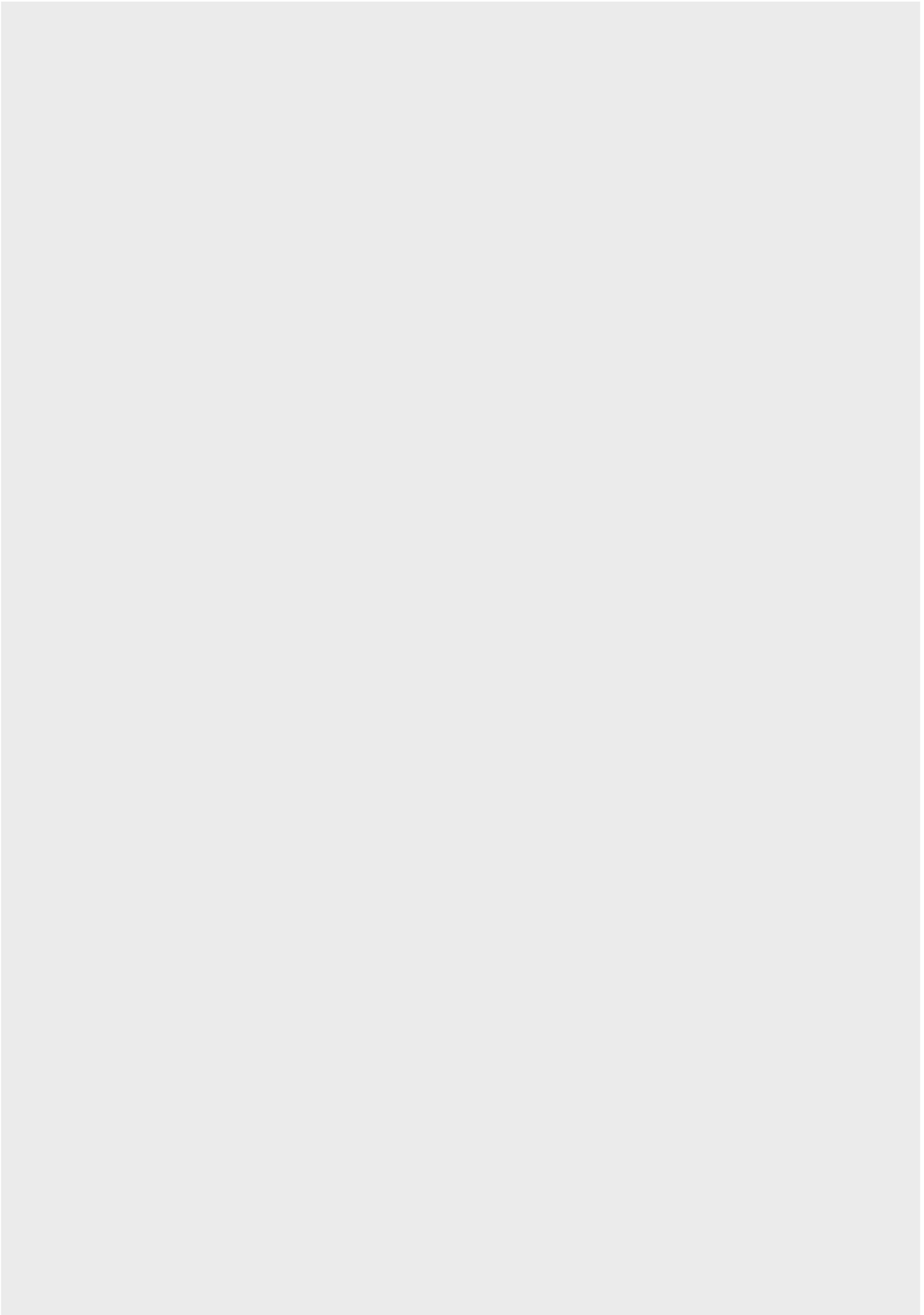


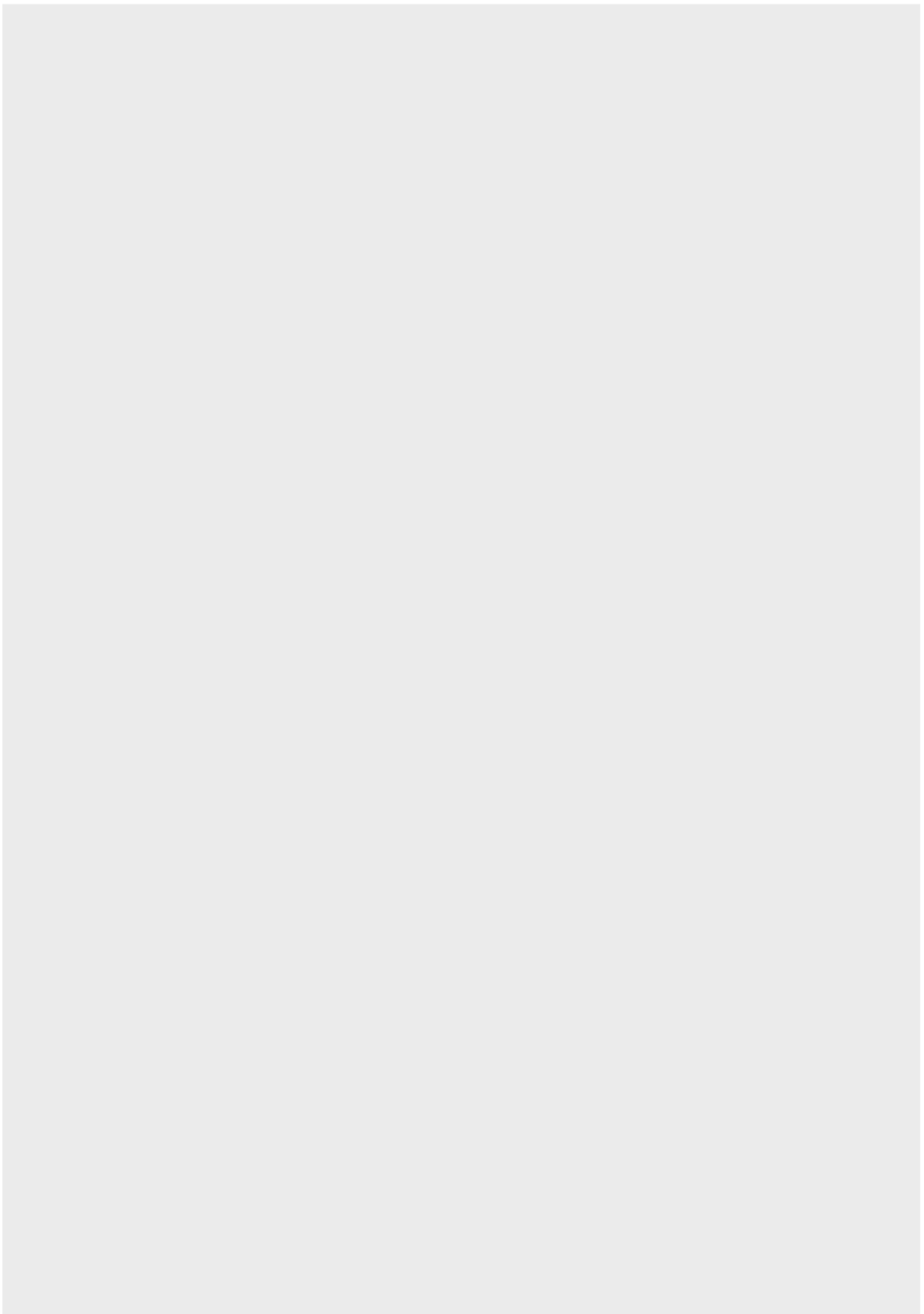


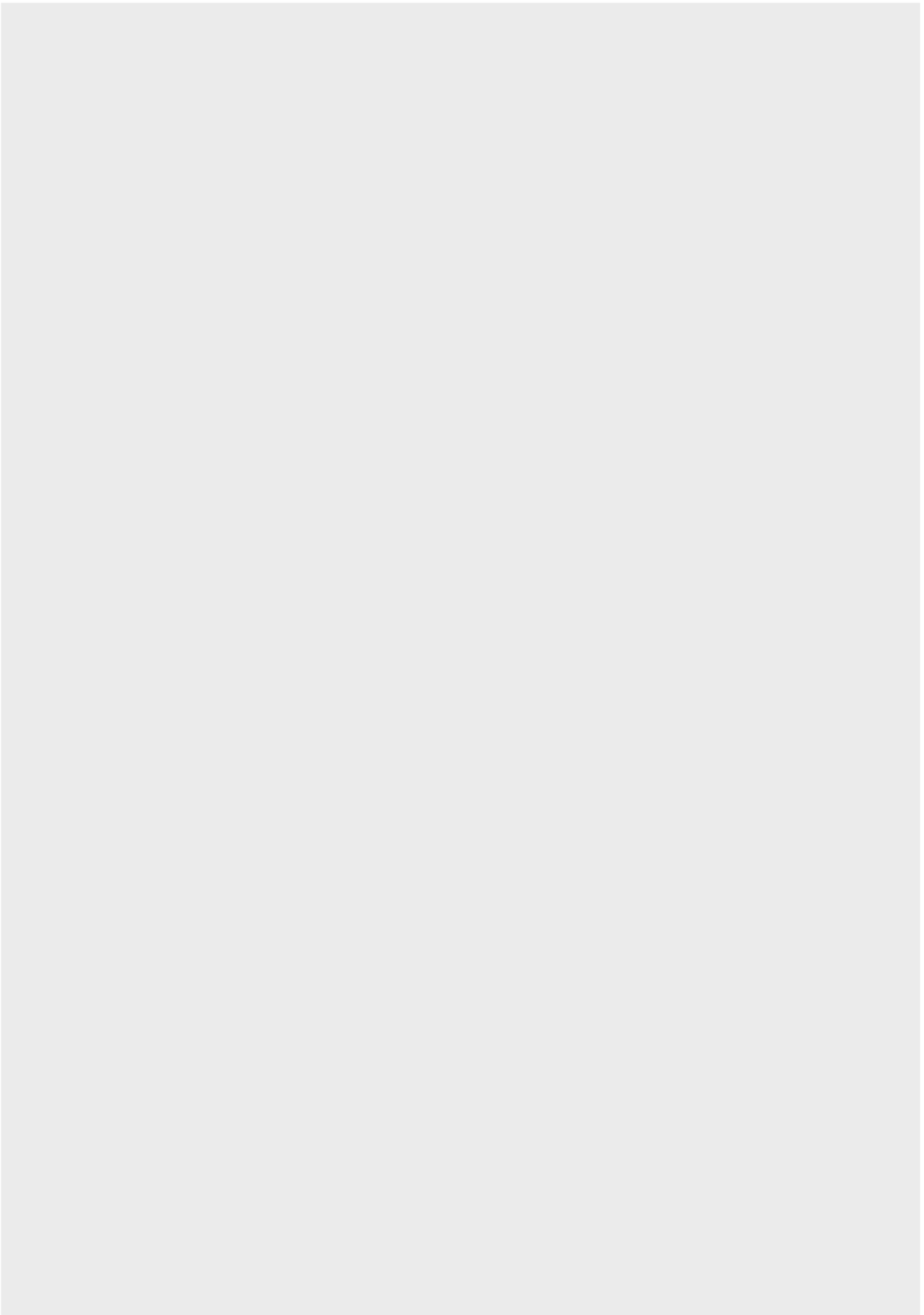


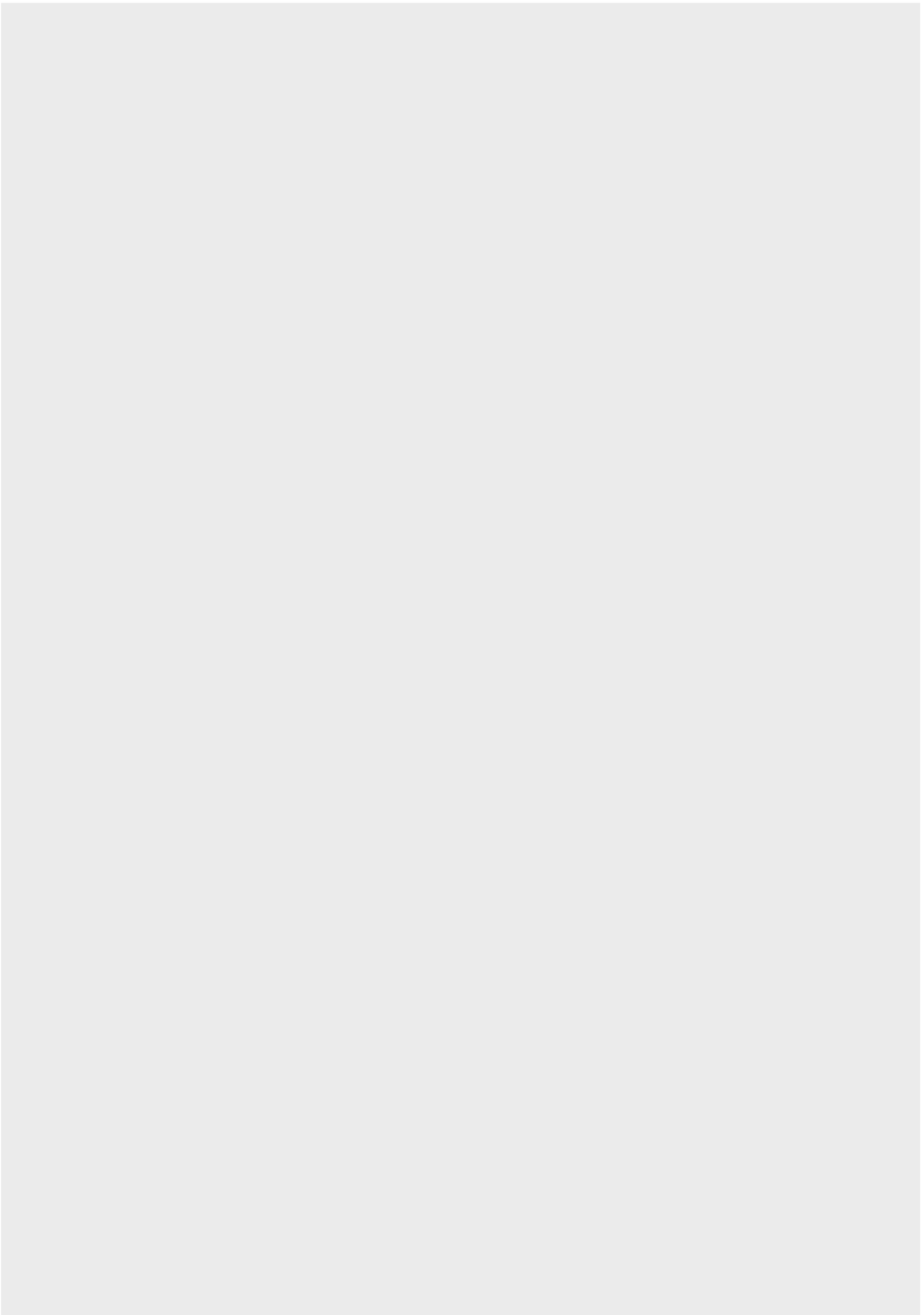












rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall'Avv. Massimo Clemente (C.F.: CLM MSM 65A11 H501 I) con studio in Roma (RM), via Salaria n. 292 (cap: 00199; Pec: massimoclemente@ordineavvocatiroma.org; Fax: 06-8555873), e dall'Avv. Giuseppe Pio Torcicollo (C.F.: TRC GPP 70P24 C349 V) con studio in Roma (RM), via C. Mirabello n. 11 (cap 00195; Pec: giuseppepiotorcicollo@ordineavvocatiroma.org; Fax: 06-87777777), elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo avvocato in Roma (RM), via Carlo Mirabello n. 11

- CONTRORICORRENTI -

Nel presente giudizio di legittimità promosso da ROMA CAPITALE avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, Sezione I Lavoro, n. 915-2016, pubblicata in data 17.03.2016, con la quale la Corte di merito, all'esito del giudizio RG n. 982-2014, ha dichiarato "inammissibile" l'appello proposto da Roma Capitale in data 26.03.2014 avverso la sentenza del Tribunale di Roma, Sezione I lavoro, n. 1693-2014 (resa all'esito del giudizio RG n. 3938-2012), depositata il 17.02.2014 e notificata a Roma Capitale in data 21.02.2014.

PREMESSO CHE

1. Il Tribunale di Roma, I sezione lavoro, nel procedimento R.G. n. 3938/2012, vertente tra i signori indicati in epigrafe e ROMA CAPITALE, ha emesso la **sentenza n. 1693/2014**, pubblicata in data 17 febbraio 2014, con cui, in accoglimento della domanda spiegata dai ricorrenti, dai chiamati in causa e dagli intervenuti, ha dichiarato **il diritto dei medesimi ad essere inquadrati nella categoria D, posizione economica D1, nei limiti dei posti vacanti e disponibili, secondo l'ordine di precedenza nella graduatoria**. La vicenda riguardava il “diritto allo scorrimento della graduatoria” per gli idonei collocati nella graduatoria dell'ultimo concorso interno per il passaggio dalla Cat. C alla Cat. D degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale (gli istanti, infatti, sono I.P.L, alcuni assunti sin dagli anni '80 altri con il concorso del 1990, che dopo 20 anni di servizio avevano superato in qualità di idonei il corso-concorso indetto a suo tempo per il passaggio in cat. D).

2. La succitata sentenza 1693/2014 è stata munita di formula esecutiva, in favore tanto dei ricorrenti quanto dei chiamati in causa e degli intervenuti, in data 28 febbraio 2014 e notificata in forma esecutiva al Comune di Roma Capitale in data 4 marzo 2014.

3. Avverso la succitata sentenza il Comune ha interposto appello (RG 982/2014) oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza presso il suo difensore Avv. Rizzo (notifica avvenuta in data 21.02.2014), e dunque, **la sentenza è ormai passata in giudicato a decorrere dal 24 marzo 2014**: così ha stabilito la Corte di Appello di Roma nella **sentenza n. 915-2016**, pubblicata in data 17.03.2016.

4. Avverso la sentenza della Corte di Appello il Comune ha proposto ricorso a questa Suprema Corte (**RG n. 13927/2016**), e il giudizio in Cassazione è pendente dal 14 giugno 2016, senza ancora alcuna fissazione della data di udienza.

5. Già in data 12 settembre 2014, gli odierni istanti notificavano a Roma Capitale **ATTO DI PRECETTO/DIFFIDA** (essendo già allora decorsi 120 giorni dalla notifica della sentenza in forma esecutiva, avvenuta come già detto in data 4 marzo 2014), al fine di ottenere, nelle more del giudizio pendente, l'esecuzione spontanea e provvisoria della sentenza di I grado: tale esecuzione, come chiarito nel succitato atto di precetto/diffida, consiste, innanzi tutto, in un "fare infungibile": segnatamente nell'inquadrare i dipendenti nella categoria superiore (cat. D), con decorrenza almeno dal passaggio in giudicato della sentenza, e cioè dal 24.03.2014, procedendo alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con i medesimi; contestualmente, nel determinare quanto dovuto a titolo di differenze di retribuzione, previa attribuzione a ciascuno di essi dell'incarico di "Responsabile di singola o più attività di Reparto" ex art. 11 dell'Ordinamento della Polizia Locale e della correlata indennità, quale prevista e quantificata nel CCI del Comune. Nonostante la notifica del suddetto atto di precetto/diffida, e nonostante la successiva sentenza della Corte di Appello succitata che, dichiarando inammissibile l'appello di Roma Capitale, ha confermato integralmente la sentenza di I grado e il passaggio in giudicato della suddetta sentenza in data 24 marzo 2016, **il Comune è rimasto inadempiente**, non inquadrando i ricorrenti in categoria D, posizione economica D1, né retribuendoli come Funzionari.

6. Il ricorso in Cassazione, dall'evidente natura temeraria e finalizzato a soli scopi dilatori (all'esito del quale si attiverà la segnalazione presso la Corte dei Conti per danno erariale), non ha sospeso l'esecutività della sentenza di I grado, e pertanto il Comune ha violato l'obbligo di eseguire il comando giudiziale provvisoriamente esecutivo. A causa di questo comportamento (inottemperanza spontanea alla sentenza e ricorsi in appello e cassazione manifestamente inammissibili e/o infondati), gli odierni istanti non hanno ancora potuto azionare l'ottemperanza della sentenza. Trattandosi di sentenza del giudice ordinario, che crea una obbligazione di natura "infungibile" per l'amministrazione Roma Capitale, non è stato ancora possibile azionare l'esecuzione forzata della sentenza, potendo gli istanti unicamente sperare

nel “giudizio di ottemperanza” una volta decretato il passaggio in giudicato della sentenza stessa nel giudizio ancora oggi pendente in cassazione. Ciò non toglie, però, che la sentenza è provvisoriamente esecutiva. Infatti, seppure il capo della sentenza che riguarda il diritto all’inquadramento – diritto cui è correlato il dovere di Roma Capitale di effettuare il suddetto inquadramento – è azionabile in via esecutiva solo dopo la conclusione del giudizio oggi pendente in cassazione, la provvisoria esecutività, ovverosia l’imperatività della sentenza consente ai ricorrenti vittoriosi di pretendere dall’amministrazione quanto meno il godimento dei diritti nascenti dall’inquadramento ancora oggi negato. Tra questi diritti vi è sia l’esercizio delle mansioni proprie della qualifica superiore riconosciuta dal giudice, sia la retribuzione corrispondente alla suddetta qualifica superiore (Corte di Cassazione, sentenza del 17.06.2004 n. 11364).

7. Orbene, in base alla sentenza del Tribunale di Roma del 17 febbraio 2014, che secondo la Corte di Appello di Roma successivamente adita da Roma Capitale è passata in giudicato decorsi 30 giorni dalla notifica del 21 febbraio 2014, cioè **in data 24 marzo 2014**, i ricorrenti hanno **DIRITTO ad essere inquadrati nei posti VACANTI e DISPONIBILI in categoria D, posizione economica D1**. Poichè alla data del passaggio in giudicato della sentenza, cioè in data 24 marzo 2014, vi era nell’organigramma dell’Ente un numero di posti superiore a quello dei ricorrenti, e quindi vi erano i posti vacanti e disponibili (già alla fine del 2013, in pianta organica vi erano n. 445 posti vacanti in categoria D nell’area vigilanza, divenuti addirittura n. 532 alla data del 31.10.2014), gli istanti hanno diritto, con pretesa tuttavia azionabile coattivamente solo una volta che questa Suprema Corte dovesse respingere il ricorso promosso da Roma Capitale, ad essere inquadrati **come D1 entro e non oltre la data ultima del 24 marzo 2014**. Da ciò deriva che, con siffatto inquadramento, alla data del **31 dicembre 2016** gli istanti avrebbero maturato oltre 2 anni e mezzo in posizione D1, potendo quindi beneficiare dopo la suddetta data della progressione economica a D2, come previsto nel nuovo contratto collettivo di Roma Capitale.

8. In data 12.10.2017 è stato pubblicato l'Avviso di selezione di cui alla determinazione dirigenziale n. GB/78474/2017 del 12/10/2017, nel quale si comunica l'apertura del procedimento di selezione del personale, in ciascuna categoria, per il passaggio dall'attuale posizione economica di inquadramento alla posizione economica immediatamente successiva. Gli istanti, attualmente collocati in posizione economica C5 anziché in posizione economica D1, a causa della mancata esecuzione spontanea della sentenza da parte dell'amministrazione capitolina, nelle more del giudizio pendente in cassazione e vista la attuale impossibilità di eseguire coattivamente la sentenza, **hanno visto ad oggi negato, nonostante l'esecutività della sentenza, il loro diritto a partecipare alla suddetta procedura di progressione economica dalla posizione economica D1 alla posizione economica D2.**

9. Gli istanti, oltre a non aver ancora percepito, dal 2014 ad oggi, le "differenze retributive", né aver ricoperto i "superiori incarichi" di lavoro propri della qualifica superiore ad essi spettante, **"in molti" stanno per perdere in via definitiva i concreti vantaggi connessi al superiore inquadramento, dal momento che cominciano ad essere "prossimi al pensionamento"**. Qualora il giudizio in cassazione dovesse svolgersi fra almeno "1-2 anni" (tempi ordinari dei giudizi in cassazione, visto che il ricorso è pendente dal 14.06.2016, quindi da quasi 2 anni), molti degli odierni istanti non potrebbero più concretamente beneficiare della "qualifica superiore", poiché ormai in pensione. Come la Corte avrà modo di verificare, molti degli odierni controricorrenti sono **nati fra il 1947 e il 1955**, con la conseguenza di aver già maturato o di essere in procinto di maturare gli anni utili per il pensionamento obbligatorio (pensione di vecchiaia). Da ciò deriva un **danno grave e irreparabile**, da tutelare immediatamente tramite urgente fissazione della data di udienza.

Tutto ciò premesso, i signori *ut supra* rappresentati, difesi e domiciliati

CHIEDONO

A questa Ill.ma Corte di voler fissare nel più breve tempo possibile l'udienza per la discussione del suddetto ricorso avente **RG n. 13927-2016**, depositato in data 14.06.2016 ed ancora privo, ad oggi, di fissazione della data di udienza.

Roma, 2 marzo 2018

Avv. Giuseppe Pio Torcicollo